SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2281)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FENOALTEA e NENNI Giuliana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1967

Riduzione dei termini relativi alle operazioni per la elezione delle Camere

Onorevoli Senatori. — La Costituzione della Repubblica stabilisce, nell'articolo 61, che le elezioni delle nuove Camere abbiano luogo entro 70 giorni dalla fine delle precedenti.

Le vigenti leggi elettorali (decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera dei deputati, legge 6 febbraio 1948, n. 29, per il Senato) regolano lo svolgimento delle operazioni elettorali fissando una successione di termini che, nel limite massimo, rispettano il termine finale stabilito, per le votazioni, dalla Costituzione.

Quest'ultimo è un termine perentorio che non può essere superato e che comincia a decorrere dal giorno della pubblicazione del decreto che scioglie le Camere e convoca i comizi elettorali.

La Costituzione, peraltro, non stabilisce alcun termine dilatorio, e quindi concede di regolare le operazioni elettorali secondo quel qualsiasi criterio temporale che sia reputato opportuno, alla sola condizione che tra la fine delle Camere cessanti e la elezione delle nuove non decorrano più di 70 giorni.

I termini oggi vigenti per le operazioni suddette sono stati stabiliti nel senso di determinare lo scioglimento delle Camere in funzione del termine massimo disponibile per la data delle elezioni, data che in condizioni normali è entro certi limiti obbligata per ragioni stagionali: tanto che essa nel periodo repubblicano ha oscillato entro un lasso di 50 giorni con il limite inferiore del 18 aprile (nel 1948, elezione della I Legislatura) e con il limite superiore del 7 giugno (nel 1953, elezione della II Legislatura).

Ove si assumano schematicamente e sulla esperienza del passato le date del 20 aprile e del 10 giugno come comprendenti il periodo entro il quale conviene, nel nostro Paese, celebrare le elezioni generali politiche, l'utilizzazione piena dell'intero termine costituzionale determina lo scioglimento delle Camere cessanti in un giorno ricadente tra il 9 febbraio ed il 1º aprile.

Va anche notato che il termine quinquennale del mandato parlamentare va calcolato (si veda l'articolo 11 del decreto presidenziale n. 361 del 1957, prima citato) a decorrere dalla prima adunanza delle Camere neo elette: sicchè, ad esempio, per la corrente Legislatura le Camere elette il 28 aprile e adunatesi il 16 maggio 1963 decadrebbero dal mandato il 15 maggio 1968.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Va subito notato che se per le elezioni del 1968 si adottasse la data inferiore tra quelle di tutte le elezioni repubblicane già svolte le Camere dovrebbero essere sciolte il 9 febbraio con un anticipo di ben tre mesi e sette giorni sulla scadenza naturale del mandato, mentre se si adottasse la data superiore, lo scioglimento dovrebbe essere decretato a far tempo dal 1º aprile, con un anticipo di un mese e mezzo sulla scadenza naturale.

Ciò si sottolinea per porre in rilievo la convenienza di avvicinare per quanto possibile la data di scioglimento alla data di naturale scadenza allo scopo (che appare evidente se si ponga mente alla mole di lavoro che le Camere sono ormai normalmente chiamate a svolgere, e alla decadenza che travolge a fine legislatura tutta l'attività non condotta a compimento) di utilizzare nella misura massima possibile il tempo a disposizione delle Assemblee legislative.

Sussiste, quindi, una prima ragione per far ritenere opportuna una qualche dilazione, rispetto alla prassi vigente, dello scioglimento delle Camere presenti e future, sotto il riflesso che il termine costituzionale stabilisce un tempo massimo ma non un tempo minimo tra la fine di una legislatura e l'inizio della successiva.

Ma vi è di più: i termini oggi vigenti vennero inizialmente stabiliti in norme redatte orsono venti anni in condizioni diversissime da quelle odierne per quanto riguarda i mezzi di trasporto e i mezzi di diffusione delle idee. Non si può certo sostenere che per raggiungere anche i più sperduti villaggi occorra il tempo che le condizioni delle ferrovie e delle strade, e, soprattutto, la scarsissima disponibilità di automezzi imponevano allora: basti pensare all'impetuoso sviluppo della motorizzazione che si è verificato nell'ultimo decennio. Nè si può trascurare il fatto che la diffusione delle informazioni per via radio si è quintuplicata dal 1947 ad oggi, raggiungendo ormai circa il 74 per cento delle famiglie, mentre la televisione, che allora non esisteva, raggiunge oggi oltre il 45 per cento delle famiglie.

Si può ben dire che oggi non vi sia cittadino italiano che non sia facilmente rag-

giungibile dalle persone, dalle parole, dalle immagini.

In tali condizioni l'ampiezza dei termini che le vigenti norme assegnano alla campagna elettorale, ampiezza che venti anni orsono era giustificata dalla difficoltà e lentezza delle comunicazioni specie nelle zone non servite da ferrovie, nonchè imposta dalla ancor scarsa diffusione della stampa, dal limitato numero di radioabbonati e dalla inesistenza della televisione, appare oggi del tutto ridondante, non necessaria e tale da dare adito ad un dispendio di denaro ed energie che ben potrebbe essere evitato: non senza aggiungere che una campagna propagandistica eccessivamente protratta nel tempo determina stanchezza, fastidio e finalmente disinteresse in coloro che ne sono i destinatari, con effetti tutt'altro che positivi nei riguardi dell'altissimo fine di una consultazione generale politica. E ancora: nel 1947, l'elettorato dopo venti anni di astinenza era ben lungi dal possedere la maturità, la consapevolezza, la informazione che oggi possiede: siechè l'opera di delucidazione degli operatori elettorali doveva necessariamente svolgersi con una disponibilità di tempo e di luogo che oggi non è più necessaria.

Per tutte queste ragioni sembra conveniente ridurre i termini attualmente vigenti in virtù della legge elettorale portandoli a misura più consona alle odierne effettive esigenze.

Una siffatta riforma è, se così si può dire, già adombrata nel decreto presidenziale 16 maggio 1960, n. 570, il quale, dettando norme per la elezione dei Consigli comunali stabilisce in giorni 45 il tempo intercorrente fra la notizia al pubblico delle indette elezioni e la votazione.

Quando si pensi che le elezioni comunali possono svolgersi, e di fatto si sono svolte, contemporaneamente in gran parte del territorio nazionale con carattere spiccatamente politico, e si aggiunga questa alle altre considerazioni sopra svolte, risulta ancor più evidente non solo la convenienza ma anche la possibilità di ridurre il tempo degli adempimenti pre-elettorali politici a più congrua misura: a parametro della quale può ap-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

punto assumersi quella vigente per le elezioni locali.

Tutto ciò premesso, sembra possano modificarsi i seguenti termini, rimanendo inalterati quelli che non siano qui di seguito citati:

- 1) il deposito dei contrassegni da parte dei partiti o gruppi politici oggi obbligatorio tra il 68° e il 62° giorno antecedente quello della votazione, può essere fissato tra il 42° e il 36° giorno;
- 2) la comunicazione del Ministero dell'interno agli uffici centrali circoscrizionali delle designazioni dei rappresentanti incaricati di effettuare il deposito della lista dei candidati, oggi obbligatoria entro il 56° giorno antecedente quello della votazione, può essere consentita fino al 35° giorno;
- 3) la presentazione delle liste, oggi obbligatoria tra il 55° ed il 45° giorno antecedente quello della votazione, può essere consentita tra il 33° e il 28° giorno;
- 4) la preparazione dei certificati elettorali, oggi obbligatoria entro il 30° giorno dalla convocazione dei comizi elettorali può essere consentita sino a non oltre il 20° giorno, e la consegna agli elettori sino al 30°;

- 5) le operazioni di verifica dell'esistenza e dello stato del materiale da parte del sindaco, oggi obbligatoria entro 30 giorni dalla convocazione dei comizi, può essere sollecitata al 15° giorno;
- 6) la nomina dei Presidenti di seggio e la relativa comunicazione ai comuni, oggi obbligatorie rispettivamente entro il 30° ed il 20° giorno antecedenti la votazione, possono aver luogo entro il 25° ed il 15°;
- 7) la nomina degli scrutatori, oggi obbligatoria tra il 20° e il 10° giorno antecedenti la votazione, può essere fissata tra il 15° e l'8° giorno;
- 8) la verifica delle candidature dei senatori, oggi obbligatoria entro il 35° giorno antecedente la votazione può essere effettuata entro il 25° giorno: le dichiarazioni di collegamento oggi obbligatorie entro il 30° giorno antecedente la votazione possono essere consentite entro il 20° giorno, e la verifica ad opera dell'ufficio elettorale regionale, oggi da effettuarsi non oltre il 25° giorno può essere consentita non oltre il 15° giorno.

Su tali basi è stato redatto il seguente disegno di legge che si confida vorrete, onorevoli colleghi, confortare con il vostro voto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1957, n. 361, è così modificato:

- « a) le parole "non prima delle ore 8 del 68° e non oltre le ore 16 del 62° giorno", contenute nel primo comma dell'articolo 15 sono sostituite dalle parole: "non prima delle ore 8 del 42° e non oltre le ore 16 del 36° giorno";
- b) le parole "entro il 56° giorno", contenute nel primo comma e le parole: "entro il 46° giorno", contenute nel secondo comma dell'articolo 17 sono rispettivamen-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te sostituite dalle parole: "entro il 35° giorno" e "entro il 25° giorno";

- c) le parole: "dalle ore 8 del 55° giorno alle ore 20 del 45° giorno", contenute nel primo comma dell'articolo 20 sono sostituite dalle parole: "dalle ore 8 del 33° giorno alle ore 20 del 28° giorno";
- d) le parole: "entro il 30° giorno", e le parole: "entro il 45° giorno", contenute nel primo comma dell'articolo 27, sono rispettivamente sostituite dalle parole: "entro il 20° giorno" e "entro il 30° giorno";
- e) le parole: "entro 30 giorni", contenute nel primo comma dell'articolo 33, sono sostituite dalle parole: "entro 15 giorni";
- f) le parole: "entro il 30° giorno", contenute nel primo comma e le parole: "entro il 20° giorno", contenute nel quarto comma dell'articolo 35, sono sostituite rispettivamente con le parole: "entro il 25° giorno";
- g) le parole: "fra il 20° ed il 10° giorno", contenute nel primo comma dell'articolo 36, sono sostituite dalle parole: "fra il 15° e l'8° giorno" ».

Art. 2.

La legge 6 febbraio 1948, n. 29, è così modificata:

- « a) le parole: "entro 35 giorni", contenute nel primo comma dell'articolo 10 sono sostituite con le parole: "entro 25 giorni";
- b) le parole: "entro 30 giorni", contenute nel primo comma dell'articolo 11 sono sostituite con le parole: "entro 20 giorni";
- c) le parole: "non oltre il 25° giorno", contenute nell'articolo 12, sono sostituite con le parole: "non oltre il 15° giorno"».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gaz*zetta Ufficiale della Repubblica.